



Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

44^ seduta della VIII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 26 luglio 2006.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi la presidente Monica Donini.

Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 24) MAZZA Ugo |
| 2) BARBIERI Marco | 25) MAZZOTTI Mario |
| 3) BARTOLINI Luca | 26) MEZZETTI Massimo |
| 4) BERETTA Nino | 27) MONACO Carlo |
| 5) BORGHI Gianluca | 28) MONARI Marco |
| 6) BORTOLAZZI Donatella | 29) MONTANARI Roberto |
| 7) CARONNA Salvatore | 30) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 8) CORRADI Roberto | 31) NANNI Paolo |
| 9) DELCHIAPPO Renato | 32) NERVEGNA Antonio |
| 10) DONINI Monica | 33) NOE' Silvia |
| 11) DRAGOTTO Giorgio | 34) PARMA Maurizio |
| 12) ERCOLINI Gabriella | 35) PIRONI Massimo |
| 13) FIAMMENGHI Valdimiro | 36) PIVA Roberto |
| 14) FILIPPI Fabio | 37) RENZI Gioenzo |
| 15) FRANCESCONI Luigi | 38) RICHETTI Matteo |
| 16) GARBI Roberto | 39) RIVI Gian Luca |
| 17) GUERRA Daniela | 40) SALOMONI Ubaldo |
| 18) LEONI Andrea | 41) SALSÌ Laura |
| 19) LOMBARDI Marco | 42) TAGLIANI Tiziano |
| 20) LUCCHI Paolo | 43) VARANI Gianni |
| 21) MANCA Daniele | 44) VECCHI Alberto |
| 22) MANFREDINI Mauro | 45) ZANCA Paolo |
| 23) MASELLA Leonardo | 46) ZOFFOLI Damiano |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta l'assessore Peri, il presidente della Giunta Errani.

Sono, inoltre, assenti il vicepresidente Villani, l'assessore Delbono.

Oggetto n. 1424: Approvazione varianti normative al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) presentate dalla Provincia di Forlì-Cesena con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). (Proposta della Giunta regionale in data 5 giugno 2006, n. 786)

Progr. n. 71

Oggetto n. 1424: Approvazione varianti normative al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) presentate dalla Provincia di Forlì-Cesena con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).
(Proposta della Giunta regionale in data 5 giugno 2006, n. 786)

Prot. n. 12527

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 786 del 5 giugno 2006, recante in oggetto "Approvazione varianti normative al P.T.P.R. presentate dalla Provincia Forlì-Cesena con il P.T.C.P. Proposta all'Assemblea legislativa della R.E.R.";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilità", giusta nota prot. n. 11603 in data 14 luglio 2006,
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" che detta i principi, le procedure e gli elementi della pianificazione territoriale e urbanistica;
- l'articolo 22 della citata L.R. n. 20/2000 che, al comma 1 lettera a), prevede che il PTCP può proporre modifiche ai piani generali di livello sovraordinato e, al comma 4, dispone le modalità di approvazione dei piani che propongono tali modifiche;
- la pianificazione di bacino concernente il territorio provinciale, il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale attualmente vigenti;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 173 del 4 aprile 2001 e n. 484 del 28 maggio 2003, rispettivamente di approvazione dell'"Atto di indirizzo e

coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di Pianificazione" e di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico denominato "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione";

Premesso:

- che la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato il percorso di elaborazione e di approvazione del proprio nuovo Piano Territoriale di Coordinamento assumendo, con deliberazione della Giunta n. 3296/56 del 17/02/2004, gli elaborati costitutivi della proposta di PTCP: Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo e Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, da sottoporre all'esame della Conferenza di pianificazione;
- che i lavori della Conferenza di pianificazione, diretta e organizzata dalla Provincia di Forlì-Cesena, si sono svolti dal 19/02/2004 al 22/12/2004 secondo un calendario condiviso dai partecipanti;
- che nell'ambito del processo di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la Conferenza di Pianificazione costituisce la fase concertativa, nel corso della quale le Amministrazioni interessate dall'esercizio delle funzioni pianificatorie e le Associazioni economiche e sociali coinvolte, si confrontano con la Provincia sui contenuti dei documenti di pianificazione presentati;
- che già nel Documento preliminare all'esame della Conferenza di Pianificazione, la Provincia di Forlì-Cesena aveva presentato proposte di modifica a strumenti della programmazione e pianificazione regionale, e precisamente al PRIT '98 e al PTPR. La proposta di modifica del PRIT 98 era attinente alla previsione del raddoppio in sede o all'aggiunta di un terzo binario alla linea ferroviaria Bologna-Ancona, mentre la proposta di modifica del PTPR riguardava la possibilità di realizzare, a fronte di compensazioni, invasi irrigui ed installazioni radio-televisive all'interno del sistema forestale e boschivo. Altre modifiche si riferivano a integrazioni rivolte ad aggiornare il Piano con le più recenti innovazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie riguardo alle materie afferenti la natura urbanistico-territoriale dello stesso Piano paesistico;
- che nella seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione, tenutasi il 22/12/2004, il rappresentante della Regione ha depositato la valutazione regionale, espressa con deliberazione della Giunta n. 2506 del 6/12/2004, sul Documento preliminare presentato dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- che nella sopracitata valutazione, in merito alla proposta di modifica del PRIT 98/2010, è stato esplicitato che la previsione di un eventuale raddoppio o dell'aggiunta di un terzo binario alla linea ferroviaria Bologna-Ancona, non viene ritenuta accoglibile e, in merito alla modifica dell'art. 10

“Sistema forestale e boschivo” del PTPR, seppure con specifiche considerazioni, è stato apprezzato che venga affrontato il tema degli invasi ad uso irriguo all'interno del processo di pianificazione;

- che alla luce degli esiti della Conferenza di pianificazione, il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con lettera Prot. n. 17124/05 del 4/03/2005, ha comunicato al Presidente della Giunta regionale la propria volontà di attivare il processo per giungere alla conclusione di un Accordo di pianificazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 27 della LR 20/2000;
- che successivamente, la Provincia di Forlì-Cesena, con deliberazione del Consiglio n. 37495/90 del 19/05/2005, e la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 831 del 6/06/2005, hanno approvato l'Accordo di pianificazione per la formazione del PTCP ed hanno autorizzato altresì i propri Rappresentanti legali alla sua sottoscrizione, avvenuta in data 14/06/2005;
- che la stipulazione dell'Accordo, oltre a comportare la riduzione della metà dei termini sia per la formulazione di eventuali riserve, che per l'espressione dell'intesa, determina anche la semplificazione procedurale per l'approvazione del PTCP come indicato all'art. 27, comma 11, della LR n. 20/2000;
- che, considerando i contributi acquisiti in Conferenza di pianificazione e tenendo conto di quanto concordato con l'Accordo di pianificazione, la Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Consiglio n. 127 del 14/07/2005 ha adottato il nuovo PTCP;
- che nell'Allegato B della citata delibera di Consiglio provinciale n. 127/2005, la Provincia di Forlì-Cesena ha illustrato la proposta di modifica normativa del PTPR, riguardante gli articoli 10, 17 e 18 del medesimo Piano regionale, come di seguito riportato:

" Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

L'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ha ritenuto necessario predisporre una proposta di modifica del testo dell'art. 10 del proprio P.T.C.P. già approvato dalla Regione nel 2001, che si configura altresì come una proposta di variante normativa al P.T.P.R., al fine di consentire la realizzazione, sui terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di interventi di trasformazione tecnologica infrastrutturale ulteriori rispetto a quelli indicati nel vigente testo del Piano paesistico regionale.

La proposta di modifica normativa intanto tiene fermo che i progetti concernenti gli interventi di trasformazione tecnologica infrastrutturale sopra indicati, devono in ogni caso essere corredati dall'esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere, sia dell'insussistenza di alternative alle stesse. Ciò rafforza e conferma, le esplicite necessità valutative proprie dei procedimenti connessi alla formazione dei nuovi

strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica: la valutazione di sostenibilità dei piani ma anche quelle già espressamente richieste dalla valutazione di impatto di progetti, opere ed interventi. Quest'ultima sottolineatura ha particolare rilievo ove si consideri che la quasi totale generalità dei citati interventi di trasformazione tecnologica infrastrutturale è comunque regolata dalle vigenti procedure di valutazione di impatto, per le quali, la conformità urbanistica non è che una precondizione positiva.

Tale possibilità infatti non viene comunque ammessa tout court, ma è subordinata innanzitutto ad un'esplicita previsione in tal senso da parte della pianificazione sovracomunale. In caso di assenza di tale previsione, da parte degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, si prevede la possibilità di realizzare tali interventi qualora essi siano contemplati dai Comuni nei loro strumenti urbanistici, ovvero a seguito di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti. In questi ultimi due casi dovrà comunque essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere, fissati dalla Provincia all'interno del proprio P.T.C.P., al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

La proposta di modifica in oggetto, prevede inoltre di subordinarne la realizzazione alla previsione ed alla realizzazione di adeguate misure compensative, unitamente all'esecuzione di opere di mitigazione sia visive che ambientali. Tale approccio innova radicalmente la normativa paesistica fin qui consolidata - che si limita a considerare i casi in cui è possibile e legittimo il sacrificio di rilevanti beni paesistico-ambientali a fronte di interessi pubblici qualificati - stabilendo il principio e la prassi per cui tale sacrificio deve comunque garantirne la ricostituzione in ambiti espressamente individuati ed altrettanto qualificati sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Non deve essere trascurato, al riguardo, il disposto per cui la ricostituzione del bene sacrificato non è meramente e genericamente quantitativa ed indifferente alla sua localizzazione, quanto piuttosto esplicitamente orientata e finalizzata alla ricostituzione ed alla riconnessione delle reti ecologiche.

Quest'ultima, infatti si costituisce come obiettivo specifico e fondante della nuova pianificazione territoriale e della nuova pianificazione strutturale comunale. In tal senso la ricostituzione-compensazione del bene sacrificato assume il contenuto strategico di contribuire alla riqualificazione paesaggistico-ambientale della scala territoriale più ampia, di contesti, in primo luogo periurbani o interurbani, poveri e/o carenti sotto questo profilo.

L'esigenza di introdurre tali modifiche è sorta nell'ambito delle procedure autorizzative relative ad alcune tipologie di opere, quali, in particolare, gli invasi e le installazioni radio-televisive, che, ai sensi della vigente normativa paesistica, non possono essere realizzate nell'ambito del sistema forestale e boschivo. Si tratta quindi di due contesti nettamente differenziati fra loro: i primi riguardano regioni agricole periferuali di fondovalle, i secondi riguardano - pochi perché connessi ad agglomerati urbani collinari e montani - siti puntuali dislocati sui crinali o in prossimità di essi.

Si ritiene che costituiscano motivazione adeguata a giustificare tali modifiche la considerazione da un lato dell'importanza di opere quali gli invasi irrigui che sono espressamente previsti ed addirittura promossi dalle normative comunitarie, statali e regionali relative all'attività agricola, e che di norma vanno ad interessare formazioni boschive di scarso pregio e/o rade formazioni arbustive insediate su limitati versanti acclivi, e dall'altro la constatazione, per quanto concerne le installazioni radio-televisive, che i siti di crinale configurano come siti obbligati ed ottimali per la localizzazione delle emittenti, in relazione sia al profilo del rischio sanitario sia a quello dell'efficacia della trasmissione, sui quali, talvolta, sono presenti formazioni forestali-boschive, come tali tutelate dall'art. 10 del paesistico.

Si è però ritenuto opportuno non limitare la proposta di modifica all'art. 10 del P.T.P.R. a tali due specifiche tipologie di opere, sulla base della valutazione generale che può sorgere, in alcuni casi, la necessità di realizzare all'interno del sistema forestale e boschivo, ovviamente alle condizioni e nei limiti sopra specificati, interventi infrastrutturali ulteriori e diversi, non espressamente contemplati dal vigente testo del Piano Paesistico.

Preme sottolineare ulteriormente che, pur ampliando la gamma di opere potenzialmente realizzabili all'interno del sistema tutelato dall'art. 10, si è cercato di individuare tutte le condizioni atte sia ad evitare una generalizzata ed indiscriminata possibilità di intervenire sui terreni forestali e boschivi, sia a garantire che la compromissione delle formazioni tutelate sia la minore possibile, sia dal punto di vista dimensionale che da quello qualitativo.

A tal fine, se sotto il primo profilo si è prevista, come già precedentemente precisato, la necessità di una previsione delle opere da parte della pianificazione comunale o, in caso di sua assenza, di una previsione comunale o di un esito positivo di procedura di valutazione d'impatto ambientale, nel rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali che comunque devono essere stabiliti dalle Province nei loro PTCP, sotto il secondo aspetto si è prescritto che i progetti delle opere in oggetto devono essere localizzati in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi.

Si è inoltre prescritto che tali interventi non devono interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali, devono rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali, ed essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio.

Si propone, inoltre, sempre al medesimo fine, di inserire un apposito comma nell'art. 10 del P.T.P.R. (comma 2bis) in cui vengono elencate le formazioni boschive e forestali che, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione.

È infine necessario evidenziare che l'elemento assolutamente innovativo introdotto in norma, finalizzato a garantire un bilanciamento degli impatti negativi prodotti, è costituito dal prevedere espressamente che le opere in esame possano essere eseguite solo a fronte della realizzazione di adeguate misure compensative dei valori compromessi, in aree a tal fine individuate dalle Province con i rispettivi PTCP, con i quali saranno fissati i criteri di carattere dimensionale da rispettare. A tale proposito il presente Piano stabilisce, con esclusivo riferimento al territorio della Provincia di Forlì-Cesena, che le suddette opere di compensazione paesaggistica dovranno consistere nella ricostituzione quali-quantitativa delle formazioni boschive eliminate, all'interno delle aree di collegamento ecologico, di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, qualificate come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche alla scala provinciale ed a tal fine espressamente individuate nelle tavole di progetto contrassegnate dal numero 5.

Art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" e

Art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"

Con il Piano in oggetto s'intende inoltre proporre una variante agli artt. 17 e 18 del P.T.P.R., al fine di consentire la realizzazione d'impianti di derivazione idraulica per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei sistemi da essi tutelati.

In realtà, nel testo delle NTA del P.T.C.P. approvato dalla Regione nel 2001, si consentiva già di realizzare "sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati" sia nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) dell'art. 17 (Zone ricomprese entro il limite morfologico e Zone di tutela del paesaggio fluviale), sia negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua tutelati dall'art. 18.

La Regione, però, non ha riconosciuto esplicitamente tale previsione come variante al P.T.P.R., facendo sorgere alcuni dubbi in merito alla possibilità di realizzare le opere suddette nei sistemi sopra richiamati.

Al fine di risolvere tale situazione, si ritiene necessario in questa sede esplicitare la volontà di prevedere la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito sia delle zone tutelate dall'art. 17 (ossia nelle fasce e zone indicate nel comma 2 lett. b. e c. di tale articolo) sia degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 18, nel presupposto che, ovviamente, negli alvei ex art. 18 potranno essere eseguite esclusivamente opere di sbarramento e di presa.

La modifica sopra descritta appare opportuna innanzitutto per la rilevanza che tali opere assumono, come testimoniano le vigenti normative comunitarie, statali e regionali relative alla produzione di fonti energetiche rinnovabili, ed in secondo luogo perché tali interventi, proprio per la loro tipologia, necessariamente devono essere ubicati in contesti quali quelli tutelati ai sensi degli artt. 17 e 18. A garanzia del fatto che la realizzazione dei suddetti impianti non determini problemi dal punto di vista ambientale, si

ritiene necessario rilevare che essi potranno essere autorizzati esclusivamente nei casi in cui sia garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua interessato, ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, e se si atterranno alle specifiche indicazioni contenute nei relativi Piani di Bacino. La valutazione, inoltre, della compatibilità ambientale e paesaggistica dei singoli impianti idroelettrici sarà effettuata all'interno delle procedure di screening o di VIA già previste per tali opere dalla vigente normativa regionale.

Si ritiene infine opportuno precisare che, come già specificato nel testo della delibera, di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale, il sopra descritto ampliamento della gamma di opere che si possono realizzare all'interno degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua ambiti tutelati è conseguente al richiamo effettuato dal comma 2, lett. a., dell'art. 18 del P.T.P.R. alle infrastrutture ed attrezzature indicate al quinto comma dell'articolo 17, che il Piano in oggetto propone di modificare conformemente a quanto illustrato al punto B) della delibera stessa, anche se dal punto di vista meramente formale non viene introdotta alcuna modifica al testo del suddetto articolo 18.";

- che le citate proposte di modifica agli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R., presentate nell'allegato B alla D.C.P. n. 127/2005, vengono analiticamente illustrate nella medesima delibera come di seguito riportato:

A) nell'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del PTPR:

- nel secondo comma le parole "le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono e decimo" sono sostituite dalle seguenti: "le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo bis, ottavo, nono, nono bis, decimo e decimo bis";
- viene inserito il comma 2bis il cui testo si riporta di seguito:
"2bis. Le seguenti formazioni boschive e forestali, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione:
 - a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - c) boschi di cui alle precedenti lettere, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;

- d) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi, di notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2;
 - e) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000, all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali e vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE.”;
- nel terzo comma dopo il termine “tutela” e prima dell'aggettivo “naturalistica” vengono inserite le seguenti parole “paesaggistica in relazione al valore identitario che rappresentano, oltre che di tutela”; nel medesimo comma, prima dell'aggettivo “produttiva”, si sostituisce la congiunzione “oltreché” con la congiunzione “e”;
 - il quarto comma viene sostituito da quello di seguito riportato:
“4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, nonché le formazioni boschive e forestali di cui al comma 2bis. Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
 - nel settimo comma viene eliminato il seguente inciso: “entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano”;
 - nell'ottavo comma le parole “Nei terreni di cui al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “Nei terreni di cui al comma 1”; alla lettera b. del medesimo comma le parole “dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47” sono sostituite dalle seguenti: “dal Piano strutturale comunale”;
 - il nono comma viene sostituito dal seguente:
“9. L'eventuale intervento di trasformazione di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, è subordinato alla esplicita previsione all'interno degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.”;

- viene inserito il seguente comma 9bis.:
“9bis. In assenza di un’esplicita previsione degli interventi di cui al comma 9, da parte della pianificazione sovracomunale, tali opere potranno essere realizzate qualora siano state previste dai Comuni nella loro strumentazione urbanistica o, in assenza, in caso di una positiva valutazione d’impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. In entrambi i casi dovrà essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere fissati dalla Provincia all’interno del P.T.C.P., al fine di evitare che la loro realizzazione alteri negativamente l’assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.”;
- il decimo comma viene sostituito da quello di seguito riportato:
“10. Le opere di cui ai commi 8, 9 e 9bis devono:
 - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in impianti esistenti anche al fine del contenimento delle infrastrutture di servizio (minimizzazione);
 - essere localizzate in modo da interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta e le paludi, i margini boschivi;
 - non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell’insussistenza di alternative.”;

- viene inserito il comma 10bis di seguito riportato:
“10bis Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 9 e 9bis, dovrà contemplare, oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali

finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno essere realizzate all'interno delle aree a tal fine individuate dalle Province con i propri P.T.C.P., con i quali saranno fissati anche i criteri di carattere dimensionale che dovranno essere rispettati nella previsione di tali opere. In ogni caso, le opere di compensazione paesaggistica dovranno essere prioritariamente finalizzate alla realizzazione delle aree di collegamento ecologico, nonché alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal PRSR.”;

B) nell'art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ” del P.T.P.R.:

- nel quinto comma, alla lettera e., dopo le parole “sistemi tecnologici per” vengono inserite le seguenti: “la produzione di energia idroelettrica”;
- nel sesto comma dopo le parole “sistemi tecnologici per” vengono inserite le seguenti: “la produzione di energia idroelettrica e”;

C) anche se non viene introdotta alcuna modifica al vigente testo dell'art. 18 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” del P.T.P.R., viene di fatto ampliato l'oggetto delle attività ed opere ammesse all'interno di tali ambiti in virtù del richiamo effettuato dal comma 2, lett. a., di tale articolo alle infrastrutture ed attrezzature indicate al quinto comma del precedente articolo 17, comma che il Piano in oggetto propone di modificare conformemente a quanto illustrato al precedente punto B);

Preso atto:

- che entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del PTCP adottato, la Regione, con delibera di Giunta n. 1630 del 17 ottobre 2005 ha sollevato le proprie riserve sia in merito alla conformità del Piano provinciale al PTR, al PTPR e agli altri strumenti della pianificazione regionale, sia in merito alla proposta di modifica normativa del PTPR, quest'ultima viene di seguito integralmente riportata:
 - "Art. 10 - Sistema forestale e boschivo
Pur ritenendo condivisibili le ragioni che stanno alla base della modifica proposta che prevede l'introduzione di azioni di compensazione per rendere possibile la realizzazione d'infrastrutture tecnologiche non contemplate dalla normativa regionale, è necessario che la Provincia riformuli l'articolo al fine di ovviare possibili errate interpretazioni e applicazioni, coordinando i riferimenti normativi alle formazioni forestali e boschive con la disciplina nazionale e regionale vigente.

A tal fine si ritiene opportuno che la Provincia faccia proprie le seguenti indicazioni:

1. deve essere eliminato l'elenco delle formazioni boschive escluse da qualsiasi intervento di trasformazione, poiché ciò potrebbe ingenerare l'idea che i restanti boschi possano essere esclusi dalla tutela o essere assoggettati ad una minore. Inoltre, le formazioni escluse da qualsiasi intervento di trasformazione risultano già comprese in quelle presenti al comma 1 e corrispondono a categorie comunque tutelate da regolamenti o atti amministrativi specifici;
2. al comma 3 deve essere esplicitata la finalità di tutela paesaggistica, con riferimento ai caratteri costitutivi del "valore identitario", concetto peraltro introdotto dal D.Lgs. 42/2004 che riassume i valori storico-culturali, testimoniali ed estetico-percettivi;
3. si ritiene opportuno che sia precisato che le uniche trasformazioni ammesse nelle formazioni boschive e forestali (escluse quelle aventi finalità ambientali, gestionali o fruttive) riguardano interventi di natura tecnologica – infrastrutturale pubblici o di interesse pubblico;
4. pur ritenendo corretto il richiamo a misure compensative, quale condizione necessaria per la realizzazione di interventi tecnologici - infrastrutturali in zone boscate, si ritiene opportuna la sola enunciazione dei principi generali e delle finalità, in attesa dell'emanazione dei criteri applicativi regionali, assegnando alla pianificazione provinciale, in accordo con le Comunità montane, l'individuazione degli ambiti ottimali per la realizzazione degli interventi compensativi;
5. al comma 7 deve essere eliminato il riferimento temporale per l'adeguamento degli atti amministrativi regolamentari delle autorità competenti, in quanto termine fissato dal PTPR non più significativo;
6. non è condivisibile la formulazione del comma 9 bis, in quanto potrebbe consentire la realizzazione degli interventi anche in assenza di pianificazione o di valutazione dell'impatto ambientale. Si ritiene opportuno che sia confermata la necessità di previsione delle opere da parte degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, ovvero, in assenza di tale previsione all'assoggettamento della VIA o a screening. I progetti delle opere non previste dalla pianificazione (allacciamenti Enel, Telecom, ecc.) dovranno essere verificati dai Comuni che, con apposito atto, attesteranno la conformità allo strumento urbanistico, la compatibilità paesaggistica e, alla luce della necessità di realizzazione, l'insussistenza di alternative;

7. al comma 11, lettera b., deve essere eliminata la data del Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna e sostituita con la parola "Vigente", in quanto riferimento non più attuale";
- che le modifiche normative agli articoli 17 e 18 del piano regionale relativi a "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", si rendono necessarie per consentire la realizzazione di impianti a derivazione idraulica per la produzione di energia idroelettrica. Tali opere, che rivestono particolare rilevanza in quanto utilizzano per incrementare il fabbisogno energetico regionale una fonte energetica rinnovabile, potranno essere realizzate a condizione che garantiscano il deflusso minimo vitale del corso d'acqua interessato e se le procedure di screening o di VIA attesteranno la loro compatibilità ambientale e paesaggistica;

Dato atto:

- che la Provincia di Forlì-Cesena, con deliberazione consiliare n. 65/33083 del 20 aprile 2006, ha controdedotto sia alle riserve sollevate dalla Regione che alle osservazioni pervenute al PTCP adottato ed ha chiesto l'intesa alla Regione;
- che la Provincia di Forlì-Cesena, con lettera Prot. n. 35068 del 27/04/2006 ha trasmesso i seguenti atti ed elaborati costitutivi del PTCP controdedotto alla Regione, che li ha ricevuti in data 28 aprile 2006:
 - delibera del Consiglio provinciale n. 65/33083 del 20 aprile 2006, con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
 - Estratto del Quadro conoscitivo, della Relazione generale, della relazione d'incidenza, della VALSAT, delle Norme tecniche, degli allegati al Piano ed elaborati cartografici, contenenti le modifiche inserite in fase di controdeduzioni;

Preso atto inoltre:

- che al ricevimento della delibera del Consiglio provinciale n. 65/33083 del 20 aprile 2006, il responsabile del procedimento ha immediatamente avviato la procedura istruttoria per la valutazione della documentazione preposta all'acquisizione dell'intesa, comprensiva della parte relativa alla richiesta di modifica normativa al PTPR, al fine di consentire su quest'ultima anche l'acquisizione dell'intesa da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- che la valutazione della proposta di variante normativa al PTPR, presentata dalla Provincia di Forlì-Cesena con l'adeguamento del proprio PTCP alla LR n. 20/2000, è stata condotta dal Gruppo di lavoro interdirezioni istituito con delibere di Giunta regionale n. 20/1996 e n. 312/2001 all'interno dell'attività istruttoria svolta per esprimere l'intesa al PTCP controdedotto;

- che il Direttore Generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità, con lettera prot. n. AMP/DPA/7760 del 4/05/2006, ha trasmesso alle Direzioni Generali facenti parte del Gruppo di lavoro la documentazione del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena controdedotto ed ha convocato il Gruppo stesso nei seguenti giorni:
 - 10 maggio 2006 per avviare un primo confronto sulle controdeduzioni della Provincia e per acquisire e coordinare le prime rispettive valutazioni di competenza;
 - 16 maggio 2006 per proseguire nel confronto e per acquisire le valutazioni definitive;
 - 22 maggio 2006 per integrare e condividere la relazione tecnica conclusiva

Considerato:

- che la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso sui diversi punti della riserva n. 50 presentata dalla Regione la seguente controdeduzione:
 - “Punto 1: Al fine di non dare adito all’errata interpretazione paventata dalla Regione, si procede ad eliminare il comma 2bis;
 - punto 2: precisato che il presente punto della riserva chiede di inserire una specificazione in realtà già esplicitata nel testo del comma 3 della proposta di variante dell’art. 10 del PTPR formulata in sede di adozione del PTCP, si dà atto che nell’ambito dei confronti fra Provincia e Regione in premessa richiamati si è convenuto di eliminare il riferimento al concetto di “valore identitario” introdotto dal D.lgs. n. 42/04; mantenendo il riferimento a tale concetto, infatti, si rischierebbe di introdurre un’impropria di differenziazione qualitativa fra parti del sistema forestale e boschivo che, invece, deve sempre essere considerato come un insieme organico di valori. Si ritiene quindi necessario eliminare dal testo adottato del comma 3 in esame il riferimento al “valore identitario”, pur confermando la finalità di tutela paesaggistica, che proprio il sistema forestale e boschivo esprime. Si precisa, inoltre, che nel medesimo comma si introducono alcune modifiche volte esclusivamente ad introdurre dei meri miglioramenti lessicali; in particolare si sostituisce il riferimento al “sistema dei boschi” con quello al “sistema forestale e boschivo” e, anziché parlare di “funzione climatica”, ci si riferisce ad una funzione di “riequilibrio climatico”;
 - punto 3: si procede ad inserire la precisazione richiesta nel comma 9; nell’adeguarsi a quanto richiesto dal presente punto della riserva

si coglie inoltre l'occasione di introdurre dei meri miglioramenti lessicali: si provvede pertanto a sostituire le parole "di natura tecnologica infrastrutturale che interessi le formazioni boschive" con le seguenti "di natura tecnologica e infrastrutturale, pubblico o di interesse pubblico, che riguardi le formazioni forestali e boschive"; si inserisce inoltre al termine del comma 9 il seguente periodo: " , ferma restando la subordinazione alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza ove siano richieste dalla normativa vigente";

punto 4: il presente punto della riserva sembra esprimere, seppure indirettamente, il timore che, con il testo del comma 10 bis della proposta di variante dell'art. 10 del PTPR formulata in sede di adozione del PTCP, la Provincia chieda di assumere competenze in realtà spettanti alle Comunità Montane. A tale proposito si deve chiarire che non si ritiene che, con la proposta di variante al PTPR in oggetto, vi sia e vi possa essere una "invasione di campo" da parte della Provincia e del suo piano territoriale sulla materia relativa alla forestazione di competenza delle Comunità Montane. La legislazione, le politiche ed i programmi relativi alla forestazione, infatti, non sono minimamente coinvolti dalla norma in questione, né questi derivano dagli interventi di cui si occupa la disposizione oggetto di discussione.

Non vi è in questo senso né sottrazione di competenze, né di risorse. Si tratta piuttosto di una norma che affronta il tema dell'infrastrutturazione e della qualità ecologico-ambientale del territorio in un'ottica di area vasta, delineando una possibile strategia di assetto territoriale più equilibrata e sostenibile.

Ciò chiarito, si ritiene opportuno, anche al fine di seguire l'ottica proposta dalla Regione nel presente punto della riserva, riformulare il testo proposto del comma 10 bis, provvedendo a scinderlo in due commi distinti (il 10 bis ed il 10 ter); in particolare da un lato nel comma 10 bis modificato si specifica che gli interventi di compensazione naturalistica e paesaggistica dovranno essere prioritariamente finalizzati alla realizzazione delle aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, nonché alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, dall'altro nel nuovo comma 10 ter, oltre a stabilire che le Province nell'ambito dei P.T.C.P. devono individuare gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, si chiarisce che questi dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione;

punto 5: si procede, conformemente a quanto richiesto nella riserva, ad eliminare dal comma 7 il riferimento temporale per l'adeguamento degli atti amministrativi regolamentari delle autorità

competenti, in quanto termine fissato dal PTPR non più significativo;

punto 6: si ritiene innanzitutto necessario chiarire che l'affermazione iniziale contenuta nel presente punto della riserva in merito ad una pretesa formulazione del comma 9 bis, che consentirebbe la realizzazione degli interventi anche in assenza di pianificazione o di valutazione dell'impatto ambientale, si basa su un'erronea interpretazione della norma proposta. Il comma citato, infatti, nella formulazione adottata, nel disciplinare quelle opere ed interventi di natura tecnologica e infrastrutturale, che non costituiscono oggetto di pianificazione sovracomunale, specifica che essi sono consentiti esclusivamente se sono quantomeno oggetto di previsione da parte dello strumento urbanistico generale o, in sua assenza, in caso di una positiva valutazione d'impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. Si ritiene inoltre importante rilevare che, poiché nel comma 9 bis si effettua un riferimento agli interventi di cui al comma 9, conseguentemente all'accoglimento del precedente punto 3 della presente riserva, gli interventi disciplinati dal comma in oggetto sono solo quelli pubblici o di interesse pubblico.

Chiarito questo aspetto, per quanto riguarda la necessità evidenziata nella riserva che i progetti delle opere non previste dalla pianificazione (quali, ad esempio, allacciamenti Enel, Telecom, ecc.) siano verificati dai Comuni che, con apposito atto, ne attesteranno la conformità allo strumento urbanistico, la compatibilità paesaggistica e, alla luce della necessità di realizzazione, l'insussistenza di alternative, si ritiene necessario, tenuto conto del fatto che il testo vigente del PTPR ne consentiva già l'esecuzione, inserire nell'art. 10 del Piano Paesistico il comma 9 ter di seguito riportato:

“9 ter. La realizzazione di interventi di trasformazione di natura tecnologica e infrastrutturale che per caratteristiche e dimensioni non sono assoggettabili agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore, ovvero a valutazione di impatto ambientale, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistica-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento.”

punto 7: si procede, conformemente a quanto richiesto nella riserva, ad eliminare dal comma 11, lett. b. la data del Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, in quanto riferimento non più attuale; nella medesima lett. b. si provvede conseguentemente ad inserire l'aggettivo “vigente” fra la preposizione articolata “dal” e il sostantivo “Programma”.

Esaurite le controdeduzioni alla riserva regionale in oggetto, si deve dare atto che, relativamente alla proposta di variante all'art. 10 del

PTPR, è pervenuta un'osservazione presentata dalla Provincia di Rimini (oss. PTCP 003), nella quale si evidenzia la necessità di integrare il testo proposto, al fine di disciplinare le modalità con le quali si può procedere all'aggiornamento delle perimetrazioni del sistema forestale e boschivo, aggiornamento di cui il vigente testo dell'art. 10 del Piano Paesistico si occupa, seppur limitatamente all'ipotesi di modificazioni comportanti aumento dei terreni di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si ritiene quindi necessario integrare il comma 4 proposto aggiungendo al termine dello stesso il seguente periodo:

“Successivamente le perimetrazioni sono tenute costantemente aggiornate ed in pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità montane; le modificazioni dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, in conseguenza di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico.”.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'integrazione che si propone, seppur riprodotte in linea di massima la previsione dell'art. 10 del PTPR vigente, chiarisce che costituiscono mero adeguamento tecnico le modificazioni dei terreni perimetrati come sistema forestale e boschivo conseguenti ad atti amministrativi; rispetto alla vigente norma paesistica, quindi, non si limita più tale adeguamento alle sole modificazioni comportanti aumento dei terreni boschivi. Tale modifica è giustificata dal fatto che nella riformulazione dell'art. 10 proposta si ammettono degli interventi che comportano una perdita di formazioni boschive a fronte di una loro adeguata compensazione in aree a tal fine individuate dalla Provincia. Si tratta quindi di interventi che determinano una diminuzione in loco delle formazioni esistenti ed un rimboschimento altrove, sulla base di un apposito atto amministrativo autorizzativo/abilitativo; da qui la necessità di poter adeguare, senza iter amministrativi particolarmente complessi, le perimetrazioni approvate del sistema forestale e boschivo a quanto approvato con un provvedimento amministrativo.

Oltre alle modifiche sopra descritte, si ritiene necessario in questa fase procedere ad apportare al testo dell'art. 10 gli ulteriori miglioramenti lessicali di seguito descritti:

a) nel comma 8 si sostituiscono le parole “Nei terreni di cui al comma 1 si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente” con le seguenti: “La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente”; il concetto di gestione, infatti, appare più chiaro ed organico di quello inserito nel testo vigente;

b) poiché il comma 8 esplicita gli interventi consentiti nell'ambito del sistema forestale e boschivo, si ritiene necessario inserire, al fine di rendere più completo l'elenco delle attività ed opere permesse, la

seguinte lettera a bis.: “a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9, e 9 bis e 9 ter”;

c) nella lett. b. del comma 8 si sostituisce il riferimento al “Piano strutturale comunale” con quello più generale alla “pianificazione comunale”; si ritiene opportuno introdurre tale modifica perché attualmente se da un lato ci sono ancora dei Comuni che hanno strumenti urbanistici approvati in base alla previgente legislazione regionale urbanistica, dall’altro vi sono Amministrazioni Comunali che stanno provvedendo o hanno già provveduto ad adeguarsi alla L.R. 20/00; la modifica è altresì opportuna, in quanto nella legislazione urbanistica vigente la gestione dei boschi non è affidata solo ai Piani strutturali comunali;

d) conseguentemente alle modifiche complessivamente introdotte e sopra descritte, diviene necessario modificare/integrare nei commi 2, 4, 10 e 10 bis il richiamo in essi contenuto ad altri commi del medesimo articolo.

Si ritiene inoltre necessario, conseguentemente al parziale accoglimento della presente riserva, modificare, in relazione al sistema forestale e boschivo, tutti gli elaborati del Piano.

Parzialmente accolta

Decisione:

- che i rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolti nel procedimento istruttorio, vista la controdeduzione sopra riportata del Consiglio provinciale alla riserva sollevata in merito alla proposta di variante normativa al PTPR, negli incontri del Gruppo di lavoro tenutesi nei giorni 10, 16 e 22 maggio 2006, pur confermando il favorevole accoglimento della proposta di modifica normativa dello stesso piano regionale, hanno evidenziato la necessità di apportare le seguenti modifiche al testo dell’art. 10 del PTPR controdedotto, per le motivazioni di volta in volta indicate:

1. Al comma 3, tra la parola “normative” e la parola “atte” si chiede di inserire il seguente periodo: “, diversificate in funzione delle differenti formazioni boschive di cui al comma 1,”

Motivazione

Si ritiene che le diverse formazioni boschive necessitino di modalità di gestione e di conservazione differenziate in funzione delle proprie caratteristiche specifiche.

2. Al comma 3, si chiede di sostituire la parola “spontanee” con la parola “autoctone”.

Motivazione

L’emendamento è necessario in quanto la terminologia non risulta corretta rispetto alle finalità di tutela.

3. Al comma 4, si chiede di eliminare il seguente periodo: “, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione,”.

Motivazione

Si ritiene opportuno eliminare l'inciso che poteva creare confusione nella applicazione della norma.

4. Al comma 4, ultima parte, si chiede di eliminare il periodo da “Successivamente” fino alla fine.

Motivazione

La previsione, introdotta a seguito di una osservazione della Provincia di Rimini (oss. PTCP 003), deve essere eliminata in quanto, ai sensi della normativa regionale, non si possono prevedere ipotesi di modifica della cartografia, anche se per motivi di aggiornamento, al di fuori delle ordinarie procedure di variante.

5. Al comma 5, si chiede di sostituire il periodo dalle parole da “In relazione” fino alle parole “n. 752” con la seguente frase: “In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227,”

Motivazione

Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.

6. Al comma 6, si chiede di eliminare il periodo “Entro lo stesso termine di cui al quarto comma,”.

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto il riferimento temporale all'entrata in vigore del P.T.P.R. non è più attuale.

7. Al comma 6, si chiede di sostituire la parola “programma” con la parola “piano”.

Motivazione

Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.

8. Al comma 8, lettera a., si chiede di sostituire il periodo da “programma” a “n. 752” con il periodo “piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227”.

Motivazione

Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.

9. Al comma 8, lettera a.bis, si chiede di eliminare le parole “e 9ter”.

Motivazione

Nella nuova formulazione, il comma 9ter non indica una categoria di interventi ammissibili, ma una condizione per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

10. Si chiede di sostituire il comma 9 con il seguente: “9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.”

Motivazione

Si è ritenuto opportuno chiarire meglio il testo della norma, in quanto gli interventi sono ammessi solo se rientranti negli strumenti di pianificazione, anche comunali. In questo senso, all'elenco degli strumenti di pianificazione è stata aggiunta anche quella comunale, prima non richiamata.

11. Si chiede di sostituire il comma 9bis con il seguente: “9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento.”

Motivazione

Il comma è stato completamente sostituito; in primo luogo, la previsione all'interno della pianificazione comunale delle opere ammesse è stata già inserita nel comma 9, come ora riformulato; inoltre, così come proposto, il

comma sembra prevedere la possibilità di realizzare opere in alternativa alle previsioni pianificatorie, applicando semplicemente la procedura di V.I.A..

12. Si chiede di sostituire il comma 9ter con il seguente: “9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all’interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l’assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.”

Motivazione

Si è ritenuto di rendere più chiara la norma riportando tali prescrizioni in due commi, che devono essere applicati sia alle opere di cui al comma 9 sia di quelle di cui al comma 9bis.

13. Al comma 10, si chiede di eliminare tutti i riferimenti al comma “9ter”.

Motivazione

Nella nuova formulazione, il comma 9ter non indica una categoria di interventi ammissibili, ma una condizione per l’attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

14. Al comma 10, ultimo periodo, si chiede di sostituire la parola “eliminare” con la parola “ridurre”.

Motivazione

Si tratta di un mero chiarimento lessicale del termine.

15. Al comma 10bis, si chiede di sostituire le parole da “commi 9, 9bis e 9ter” con le parole “commi 9 e 9bis”.

Motivazione

Nella nuova formulazione, il comma 9ter non indica una categoria di interventi ammissibili, ma una condizione per l’attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

16. Al comma 10bis, si chiede di eliminare il periodo da “Gli interventi” fino alla fine del comma.

il comma 10 bis, quindi risulta così riformulato:

“10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.”

Motivazione

In quanto l'espressione "e di ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali" costituisce una specificazione e precisazione "limitante-limitativa" che, risultando eccessivamente ampia, potrebbe portare ad interventi compensativi finalizzati al raggiungimento o perseguimento di altri scopi o fini (p.e. culturali, produttivi, di mitigazione dei cambiamenti climatici, ecc.) diversi di quelli attinenti alla salvaguardia e valorizzazione del sistema forestale e boschivo che è proprio della disposizione in essere.

17. Al comma 11, lettera b., si chiede di sostituire il periodo da "dal programma" fino alla fine della lettera, con il seguente: "dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo."

Motivazione

Si tratta di mero aggiornamento del riferimento normativo a seguito delle modifiche di legge intervenute in materia.

Conseguentemente, il testo dell'art. 10, risulta quindi così riformulato:

Art. 10

Sistema forestale boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.
3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.

Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.
5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.
7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle

- funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9, 9 bis;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che

le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.

Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.

- 9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
- 9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.
- Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9, 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

- 10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.
- 10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.
11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo;
- considerato inoltre che le Direzioni Generali che hanno condotto l'attività istruttoria sul PTCP della Provincia di Forlì-Cesena durante le fasi in cui si è

articolato il procedimento di approvazione disposto dall'art. 27 della LR n. 20/2000, negli atti deliberativi della Giunta regionale, di valutazione del Documento preliminare, di formulazione di riserve e di espressione dell'intesa, hanno sempre valutato positivamente, ritenendole condivisibili, le ragioni su cui si basano le proposte di variante al PTPR;

Preso atto che la Giunta regionale ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea Legislativa la proposta di modifica agli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R. presentata dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito del procedimento di approvazione del proprio PTCP, con le modifiche apportate dalle Direzioni Generali in sede di Gruppo di lavoro istruttorio, come previsto dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 della L.R. 20/2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24/03/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Visto l'art. 27, comma 10, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di esprimere l'intesa, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, per le motivazioni espresse in premessa, in ordine alla proposta di modifica agli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R. presentata dalla Provincia di Forlì-Cesena, unitamente al proprio PTCP, adottato e controdedotto dal Consiglio provinciale rispettivamente con deliberazioni n. 127/53971 e n. 65/33083, nell'ambito del procedimento di approvazione dello stesso piano provinciale di cui all'art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- di aggiornare l'elaborato tecnico del P.T.P.R. in conformità alle modifiche proposte, successivamente all'approvazione e all'intervenuta esecutività del PTCP contenente le stesse proposte di modifica del P.T.P.R.

* * * *